

Dott.ssa Simona Scanu
Commercialista-Revisore Legale
Via Bach n. 1-OLBIA
Mail: sc.scanu@tiscali.it

COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia Gallura Nord-Est Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.18 Data 07.07.2026	OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2026/2028
---	---

L'anno 2026, il giorno 7 del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziario Dott.ssa Simona Scanu ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di C.C. nr. 18 del 07/07/2026 avente ad oggetto **"Mancata ratifica della variazione di bilancio, adottata d'urgenza dalla giunta comunale con Deliberazione n.40 in data 08/04/2026. Riadozione e provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 175, comma 5, del d.lgs. N. 267/2000."**;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 08/04/2026, con la quale sono state apportate in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2026, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n. 9 del 08-04-2026;

Visto che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 30/01/2026, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7, in data 30/01/2026, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione provvisorio 2026-2028;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 le variazioni adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale entro sessanta (60) giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

Visto che nella proposta si riporta:

- "la variazione al bilancio apportata con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 40 in data 08/04/2026 non è stata sottoposta alla prescritta ratifica entro i termini stabiliti dalla normativa in quanto si è ritenuto che sarebbe risultata economicamente non conveniente la convocazione del Consiglio comunale per procedere, unicamente, alla sola ratifica della deliberazione in argomento. Questo anche in ragione dell'assenza o della presenza saltuaria del Segretario Comunale che ha reso difficile pervenire a una data per la convocazione del Consiglio prima della scadenza dell'atto";
- pertanto, la suddetta variazione è da considerarsi decaduta;
- in conseguenza della variazione, successivamente decaduta, sono stati assunti impegni di spesa sulle somme stanziare con la stessa;

Visto l'art. 175, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che in caso di mancata o parziale ratifica della delibera di variazione di bilancio adottata dall'organo esecutivo, il Consiglio Comunale è

tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

A tal proposito si ricorda la delibera della Corte dei Conti Puglia n.25/2017 dove esplicita la Procedura da seguire nel caso in cui il Consiglio comunale non ratifichi, entro 60 giorni, una variazione di bilancio assunta in via d'urgenza dall'organo esecutivo.

“La Sezione ritiene che dal dettato normativo possano essere tratte le seguenti considerazioni di ordine sostanziale e procedurale.

Nelle ipotesi in cui la variazione di bilancio è atto di competenza del Consiglio Comunale, la possibilità per la Giunta, di deliberarla in via d'urgenza, non costituisce una deroga al regime ordinario di riparto delle competenze tra organo consiliare ed esecutivo, infatti, in caso contrario, il legislatore non avrebbe richiesto la ratifica, che, invece, è il provvedimento che rimuove il vizio di illegittimità della deliberazione di Giunta (sub specie dell'incompetenza relativa).

L'atto di Giunta è valido, purché rispetti tutti gli altri requisiti di legittimità, tra i quali, è bene ricordare, la copertura finanziaria ed il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ed è efficace, nei termini ordinariamente previsti dal testo unico degli enti locali all'art. 134, commi 3 e 4, per un periodo massimo di sessanta giorni che comunque non può eccedere il 31 dicembre.

La Giunta, perciò, è tenuta a presentare al Consiglio la proposta di deliberazione di ratifica della deliberazione giuntale di variazione di bilancio, che dovrà avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del TUEL.

Se il Consiglio, entro il predetto termine, ratifica totalmente o parzialmente l'atto deliberativo di Giunta, questo può continuare a produrre i propri effetti oltre il periodo, per la parte ratificata, in quanto l'istituto della ratifica esprime il favor dell'ordinamento verso la conservazione dell'atto amministrativo.

Qualora il Consiglio deneghi espressamente totalmente o parzialmente la ratifica dell'atto ovvero, come appare nel caso prospettato dalla richiesta di parere de quo, sia decorso invano il termine dei sessanta giorni, si determina l'inefficacia sopravvenuta. Analoga conseguenza si verificherà nel caso in cui la mancata ratifica, nei termini di legge, investa quelle tipologie di variazioni di bilancio, elencate espressamente dal novellato comma 3 dell'art. 175 del TUEL, che sono di competenza del Consiglio Comunale e possono essere adottate entro il 31 dicembre; è ipotizzabile, tuttavia, che in questi casi, non essendosi ancora esaurito il termine massimo per l'adozione delle stesse, l'organo consiliare possa adottare il provvedimento di variazione (non sottoposto a ratifica nei termini di legge), il quale produrrà, comunque, effetti ex nunc.

Qualora siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non ratificata, anche parzialmente, il Consiglio, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine perentorio dei sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Ad avviso del Collegio il dettato normativo sul punto indica che il termine di trenta giorni, a differenza di quello richiesto per la ratifica, è un termine ordinatorio, in quanto al suo decorso la norma non riconnette l'illegittimità dell'atto tardivamente adottato.

E' indubbio che, qualora a seguito della deliberazione non ratificata l'amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell'inefficacia dell'atto presupposto, e dai rapporti giuridici in virtù di esso insorti, si siano formati debiti fuori bilancio, ad essi debba essere applicata, con urgenza, la procedura di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, purché rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore.

Medesima procedura si ritiene debba essere applicata anche in caso di pagamenti già effettuati in virtù della deliberazione temporaneamente efficace.

In questo contesto, gli “impegni automatici”, che sotto il profilo logico-temporale non pongono soluzioni di continuità tra la fase di insorgenza dell'obbligazione e la fase contabile dell'avvio della procedura di spesa, costituiscono un'eccezione al principio secondo cui è il responsabile del servizio finanziario ad effettuare le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. L'impegno automatico, infatti, esclude l'esercizio del potere discrezionale degli organi amministrativi e si intende assunto con la mera approvazione del bilancio, senza far ricorso ad ulteriori atti. Di qui la tassatività dei casi per i quali l'ordinamento contabile ammette una tale procedura (art. 183, comma 2, del TUEL).

Secondo quanto enunciato dall'art. 183, comma 2 del TUEL 2: “...Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per

le spese dovute: a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato, c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile...”.

Orbene, ritiene il Collegio che la peculiare modalità di formazione degli impegni di spesa “cd. automatici”, così come delineati dalla vigente normativa, per un verso, non legittima una diversa interpretazione della disciplina che regola l'istituto della variazione di bilancio, per l'altro, non incide sulle conseguenze dell'eventuale mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale, le quali, pertanto, debbono considerarsi applicabili a tali fattispecie.”

Vista la necessità di provvedere alla riadozione della stessa variazione e alla contestuale regolarizzare dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata ai sensi dell'art. 175, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2026

ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€ 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 25.000,00
	CA		€ 25.000,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 25.000,00	
	CA	€ 25.000,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 25.000,00	€ 25.000,00
	CA	€ 25.000,00	€ 25.000,00

Il Revisore ricorda che le spese di manutenzione straordinaria sono capitalizzabili quando i costi siano sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti e purchè producano un incremento significativo e misurabile della capacità, della produttività o della sicurezza dei cespiti per i quali sono stati sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile.

Rientrano nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi migliorativi della fruibilità delle attività del patrimonio culturale.

Si ricorda pertanto che il costo della manutenzione straordinaria dovrà essere capitalizzato aumentando così

il valore contabile del cespite.

La capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, comporta la revisione ed il conseguente adeguamento del piano di ammortamento del cespite per il quale sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento; infatti il piano di ammortamento deve essere aggiornato per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione; ciò nella pratica si realizza mediante la ripartizione del valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati incrementato delle capitalizzazioni) sulla residua possibilità di utilizzazione del bene. In questo modo il piano di ammortamento potrà alternativamente subire le seguenti due modifiche:

1. qualora gli interventi effettuati abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del cespite, occorrerà prevedere un nuovo piano di ammortamento che rispecchi l'allungamento della vita utile del bene stesso;
2. qualora gli interventi effettuati non abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del bene ma solo un aumento della produttività, della capacità o della sicurezza del bene, il piano di ammortamento inizialmente stabilito rimarrà invariato.

Anche per l'acquisto di beni si invita l'Ente ad adeguare contemporaneamente gli inventari in modo da avere una reale situazione patrimoniale.

Il Revisore ricorda sempre che con l'approssimarsi dell'adozione della nuova contabilità Accrual l'inventario comunale diventa un elemento cardine per rispettare i nuovi obblighi. La sua gestione accurata non è solo funzionale al rispetto delle norme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il Revisore esorta a prestare la massima attenzione al D.L. 19 del 19/02/2026 (convertito con legge 50/2026) che accelera i procedimenti del PNRR riducendo i termini della conferenza di servizi e rafforzando il silenzio-assenso tra amministrazioni. Per RUP e stazioni appaltanti il tempo diventa parametro di legittimità e aumenta il rischio amministrativo e contabile.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 interviene in modo incisivo sull'assetto dei procedimenti funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, con gli obiettivi di comprimere i tempi, rafforzare gli automatismi e responsabilizzare le strutture decisionali.

In questo senso, per le stazioni appaltanti e, in particolare, per i RUP, diventa rilevante la capacità decisionale, soprattutto in un contesto in cui l'inerzia produce effetti e in cui il rispetto delle scadenze diventa parametro di valutazione della responsabilità.

La velocità, in questo quadro, può essere quindi considerata come una categoria normativa in cui il termine procedimentale, da semplice scadenza interna, si trasforma in parametro di legittimità dell'azione amministrativa.

L'articolo ricostruisce il quadro normativo (L. 241/1990, artt. 14-bis, 14-ter, 17-bis, 2 e 2-bis; art. 116 c.p.a.), richiama i principi giurisprudenziali sulla qualità del dissenso in conferenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 865) e propone una lettura operativa del rischio giurisdizionale e amministrativo-contabile, evidenziando come la qualità motivazionale e istruttoria resti la condizione di tenuta della decisione pubblica in un contesto di termini ridotti.

Pnrr/2 - Altri tre mesi per completare i programmi Pinqua e opere idriche

Il Mit ufficializza lo slittamento al 30 giugno dei cantieri che avrebbero dovuto chiudere entro il 31 marzo. Monitoraggio con il sistema Sigeco.

Il tema della scadenza del 30 giugno 2026 si intreccia direttamente con le recenti linee guida operative predisposte dalla Struttura di Missione PNRR insieme all'Ispettorato Generale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dedicate alla conclusione degli interventi e alla rendicontazione finale di target e milestone.

Le indicazioni operative chiariscono infatti che il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026 non riguarda soltanto l'ultimazione materiale delle opere ma anche la corretta predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione finale e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.

Nel documento viene precisato che per gli investimenti PNRR con obiettivi finali da conseguire entro il T2/2026, il termine del 30 giugno 2026 deve intendersi come data ultima per il completamento degli interventi e delle attività dei soggetti attuatori, così da consentire alle Amministrazioni titolari di rispettare il successivo termine del 31 agosto 2026 previsto per la finalizzazione della documentazione utile alla rendicontazione.

Le stesse linee guida ricordano inoltre che ogni attività svolta dopo il 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione europea ai fini del conseguimento di milestone e target, con il rischio di inammissibilità

della spesa e mancato riconoscimento dei risultati raggiunti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti imprime un'accelerazione all'attuazione del PNRR, ufficializzando la proroga al 30 giugno 2026 e la misura riguarda in particolare i progetti legati al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare e alcuni interventi nel settore idrico.

La decisione si inserisce in una strategia volta a garantire la piena realizzazione degli interventi, evitando il rischio di perdere risorse fondamentali nella fase conclusiva del Piano.

PINQuA e infrastrutture idriche: interventi strategici

Tra i principali ambiti interessati dalla proroga ci sono i progetti PINQuA, centrali per la rigenerazione urbana, e una parte degli investimenti destinati alle infrastrutture idriche.

Si tratta di interventi chiave per migliorare la qualità dell'abitare, riqualificare aree urbane e rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e transizione ecologica. Una scelta per tutelare risorse e investimenti con l'obiettivo di salvaguardare risorse strategiche e assicurare il completamento dei progetti su tutto il territorio nazionale.

In un contesto complesso come quello del PNRR, caratterizzato da scadenze stringenti e milestone da rispettare, il differimento dei termini consente di accompagnare enti locali e soggetti attuatori verso una chiusura efficace degli interventi.

Il nuovo sistema di gestione e controllo

Accanto alla proroga delle scadenze, il MIT ha introdotto anche un aggiornamento importante sul piano operativo, adottando il nuovo Sistema di Gestione e Controllo, noto come Si.Ge.Co.

Questo strumento ha l'obiettivo di rafforzare le procedure già in essere, migliorare il monitoraggio degli investimenti e supportare i soggetti attuatori nella fase finale del Piano, aumentando l'efficacia complessiva della gestione.

Il 2026 rappresenta l'ultimo anno utile per completare gli interventi previsti dal PNRR, che per sua natura impone tempistiche rigide e vincolanti.

In questa fase conclusiva, diventa fondamentale garantire un equilibrio tra rispetto delle scadenze e qualità delle opere realizzate, evitando ritardi ma anche soluzioni affrettate che potrebbero compromettere l'efficacia degli investimenti.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Tale piano dovrà essere aggiornato trimestralmente.

Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa ed esorta i Responsabili di collaborare con il Responsabile del servizio Finanziario ai fini di poter adottare in modo preciso e puntuale anche le determinate trimestrali.

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DI 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del DI 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E' stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Il Revisore relativamente ai tempi di pagamento ricorda inoltre che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura

non inferiore al 30 per cento”.

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”.

Nello specifico si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale dell’art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti e gli uffici preposti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance”.

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

- ☐ la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- ☐ il rispetto degli equilibri finanziari;
- ☐ il rispetto degli equilibri di cassa;
- ☐ le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Si raccomanda sempre

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell’andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all’insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 **parere favorevole** in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l’attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2026/2028.

Il Revisore ricorda che ai sensi dell’articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, **salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti** e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il Revisore pertanto continua ad esortare vivamente a rispettare i termini per la ratifica degli atti onde evitare tutti i problemi connessi alla non ratifica dell’atto nei tempi stabiliti dalla legge.

**L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Simona Scanu**

